

CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA MARONGIU VALERIA.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

La Dr.ssa Marongiu Valeria, di seguito denominato professionista, nata a Oristano, il 02.10.1987 e residente in via Aldo Moro, 24, Siamaggiore (Or), C.F. _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di attività professionale di logopedista, alla Dr.ssa Marongiu Valeria, in possesso del diploma di laurea in logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista).

Il professionista svolgerà la attività di cui alla presente convenzione di incarico libero professionale concordando con la Responsabile della U.O. di Neuropsichiatria Infantile l'entità dell'impegno professionale necessario per il raggiungimento degli obiettivi progettuali di cui alla determinazione RAS n. 1153 del 29/10/2010.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Articolo 3

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un impegno orario di **n. 36 (trentasei) ore settimanali** in un numero di accessi settimanali, concordati nel numero e nella relativa durata, con la Responsabile della U.O. di Neuropsichiatria Infantile.

Articolo 4

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo orario pari ad **€ 14,50 (quattordici/50)**, al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere a qualsiasi titolo, comprensivo di IVA se dovuta.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di regolare fattura e previa relazione della Responsabile della U.O. di Neuropsichiatria Infantile attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 5

L'incarico decorrente dal 13.02.2013 avrà durata fino al 13.11.2013, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 6

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 7

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 8

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 9

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 10

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n° 4 pagine e di n° 11 articoli.

Sanluri, li _____.

Il Professionista

Dr.ssa Valeria Marongiu

Il Direttore Generale della Asl n° 6 di Sanluri

Dr. Salvatore Piu

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali. 